

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

---

---

**Società Tra Professionisti con origine da una  
associazione professionale (Consiglio Nazionale dei  
Commercialisti, 19.3.2019)**

*Partecipazione di una associazione professionale e di una  
STP (società tra professionisti) in altra associazione  
professionale (Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperi Contabili)*



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0003722**  
del 19/03/2019 ore 14:39:40  
Protocollo generale - Registro: 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: dt

Roma, 19 MAR. 2019

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Reggio Emilia  
Via R. Livatino, 3  
42124 REGGIO EMILIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 53/2018\_STP*

Con il quesito formulato in data 4 aprile 2018 si domanda:

- se si ritenga legittima l'iscrizione nella sezione STP di una società di capitali che abbia origine da una trasformazione/modifica di una precedente associazione professionale qualora rispetti i requisiti di cui alla legge n. 183/2011 e D.M. n. 34/2013;
- in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, se l'Ordine debba valutare anche la validità dal punto di vista giuridico delle modalità con cui la STP nella forma di s.r.l. sia stata trasformata da associazione professionale;
- in caso di risposta affermativa, quali requisiti e formalità specifici, oltre al controllo del rispetto nello statuto della normativa sulla STP richiamata, debba valutare l'Ordine in caso di domanda di iscrizione nella sezione STP di una STP a responsabilità limitata che sia frutto di una trasformazione da associazione professionale.

L'Ordine chiede, inoltre, se sia possibile trasformare un'associazione professionale in una STP anche nella forma di società di persone.

I quesiti sopra riportati sono posti in considerazione della volontà di alcuni professionisti associati di un'associazione professionale di mutare schema organizzativo con cui esercitano l'attività professionale, utilizzando, a tal fine, lo schema della STP s.r.l.

In relazione ai quesiti posti e prima di entrare nel merito della questione relativa alla disciplina applicabile alla trasformazione dello studio associato in STP, occorre mettere in evidenza che è ad oggi irrisolto il nodo interpretativo circa la (certa) qualificazione giuridica dell'associazione professionale.

Passando in rassegna le teorie formulate circa la natura giuridica dell'associazione professionale, emergono tre orientamenti.

Il primo: l'associazione professionale è associazione atipica, riconducibile al fenomeno delle associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 c.c., priva di rilevanza esterna e caratterizzata da un fascio di rapporti obbligatori interni. Nel solco di tale orientamento, effettuando un'ulteriore precisazione, l'associazione professionale è stata anche qualificata come contratto associativo atipico con rilevanza meramente interna.

Il secondo: l'associazione professionale è una società semplice, rappresentandone una delle più rilevanti e concrete manifestazioni.

Il terzo: ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina di cui all'art. 36 e ss. c.c.

Lo studio risulta così dotato di una certa soggettività giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come centro unitario di imputazione ancorché, nei rapporti con la clientela non può sostituirsi ai singoli professionisti ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso.

In definitiva, la qualificazione giuridica dello studio associato appare ancora incerta. Ciò che emerge con una certa insistenza è la tendenza di farne un centro autonomo di interessi, con rilevanza metaindividuale ed esterna.

Ciò posto, soffermandoci sulle tematiche evidenziate dall'Ordine di Reggio Emilia, relativamente alla trasformazione dell'associazione professionale, si osserva quanto segue.

La Cassazione (Corte di Cassazione, sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16500) dove il Giudice ha dichiarato legittima l'operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in s.a.s.) ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (come è qualificata l'associazione professionale) in società in accomandita semplice.

Lo studio associato, dunque, qualificato come società di fatto e non esercente attività di impresa, era attratto nell'ambito della disciplina della società semplice.

Aderendo alla tesi che fa dell'associazione professionale la tipica manifestazione della società semplice, l'operazione di trasformazione di uno studio associato in STP potrà ricadere sotto l'ambito di applicazione dell'art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) ovvero essere attratta nella disciplina della trasformazione in altra società di persone (trasformazione da società di persone in società di persone) ed essere disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). Qualora si utilizzino le regole proprie della società semplice, per quanto sopra detto in relazione alla qualificazione giuridica dell'associazione, l'operazione verrebbe connotata come modifica statutaria.

Nelle ipotesi di trasformazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni generali che regolano l'istituto (cfr. ad es. art. 2499 c.c. o art. 2500 c.c.), quando il tipo societario di "arrivo" sia una società di capitali, la disciplina di riferimento per la concreta realizzazione dell'operazione di trasformazione, nei limiti di compatibilità, potrebbe essere quella descritta nell'art. 2500-ter c.c. e ss.

Nel nuovo statuto della società risultante dalla trasformazione, inoltre, le regole proprie del tipo societario prescelto dovranno essere opportunamente "adeguate" con la disciplina prevista per le STP dalla legge n. 183/2011.

Nel caso di trasformazione dello studio in una STP di capitali, andrà curata l'iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, ai sensi del D.M. 34/2013

Laddove, infine, si intenda aderire alle tesi per cui l'associazione professionale è tipica espressione dell'associazione non riconosciuta, il paradigma normativo per l'operazione di trasformazione dello studio associato in STP è rappresentato non dalla disciplina della trasformazione omogenea, bensì da quella della trasformazione eterogenea.

In base all'interpretazione delle disposizioni codicistiche che ne contengono la disciplina, la trasformazione eterogenea appare limitata ai casi declinati negli artt. 2500-octies c.c., vale a dire alle

ipotesi di trasformazione, in società di capitali, di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni.

Emerge con chiarezza, allora, che i tipi societari d'arrivo contemplati dal legislatore sono quelli delle società di capitali, mentre gli enti di partenza sono esclusivamente le associazioni riconosciute. Al riguardo, va evidenziato che, secondo l'opinione maggioritaria, le ipotesi tratteggiate nelle disposizioni di cui agli artt. 2500-*septies* e ss. c.c. sono solo quelle ritenute dal legislatore maggiormente significative: in altri termini non si tratterebbe di elencazione tassativa delle fattispecie e la trasformazione degli enti sembrerebbe consentita a prescindere dai riferimenti testuali dell'art. 2500-*septies* c.c., quantomeno in presenza di tipicità causale.

Aderendo a questo orientamento, si potrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione eterogenea da studio associato in STP sia consentita, senza effettuare il passaggio intermedio del riconoscimento dell'associazione, in virtù del generale criterio di cui all'art. 1322 c.c. Più precisamente, si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge)<sup>1</sup>.

Con il corollario che, qualora la STP di arrivo sia organizzata secondo la disciplina di un tipo societario capitalistico, dovrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2500 - *octies* c.c., nei limiti di compatibilità e adeguata alle previsioni speciali della legge n. 183/2011.

A fronte della ricostruita disciplina dell'operazione societaria, l'iscrizione della STP sarà legittima laddove la società, risultante dalla trasformazione o dalla modifica dello statuto dell'associazione professionale, risulti costituita attenendosi alle previsioni della legge n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013, oltre che del codice civile per quanto sopra detto.

Il Consiglio dell'Ordine, all'atto dell'iscrizione della STP risultante dall'operazione, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 9 D.M. n. 34/2013, sarà tenuto ad effettuare un controllo circa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 183/2011, in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2 dello stesso D.M. n. 34/2013, nonché un controllo circa l'osservanza delle prescrizioni individuate con la fonte regolamentare, come del resto impone espressamente l'art. 9, comma 3. D.M. n. 34/2013<sup>2</sup>.

In proposito si rammenta che l'art. 1 del D.M. n. 34/2013 definisce come STP, ai fini del regolamento medesimo, la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI e alle condizioni previste dall'art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi od elenchi. Il principio appena richiamato viene ribadito nell'art. 2, comma primo, D.M. n. 34/2013 in forza del quale le disposizioni del regolamento si applicano alle società costituite ai sensi dell'art. 10, commi 3 -11, della legge n. 183/2011.

L'art. 11 D.M. n. 34/2013, inoltre, precisa che, al venir meno dei requisiti prescritti dalla legge o dal D.M. n. 34/2013 per l'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo, il Consiglio dell'Ordine può procedere alla cancellazione della società se questa non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione secondo le modalità ivi indicate.

Si può concludere, pertanto, che il controllo del Consiglio dell'Ordine possa incentrarsi sul rispetto delle condizioni descritte nell'art. 10 della legge n. 183/2011, sulla base della interpretazione suggerita da questo Consiglio Nazionale, e sulla ricorrenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. n. 34/2013.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



<sup>1</sup> In termini, cfr. la recente Massima K.A.42 Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (Legittimità della trasformazione di associazione professionale in società - 1° pubbl. 9/18).

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013, il Consiglio dell'Ordine provvede all'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo verificata "... l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento".